

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19 DEL 21/12/2022
“Il Decreto Aiuti-Quater: i fringe benefits”

Argomento	Descrizione
Il Decreto Aiuti-Quater	<p>Il Decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, c.d. “Decreto Aiuti-quater” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ha disposto l'aumento a 3.000 euro annuo del limite, ordinariamente pari ad euro 258,23 e poi elevato ad euro 600 con il recente “Decreto Aiuti-bis”, di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che previdenziali, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.</p> <p>In caso di superamento del limite massimo pari ad euro 3.000 il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 3.000.</p> <p>La verifica del mancato superamento del limite è effettuata complessivamente considerando tutti i compensi in natura erogati nell’anno 2022 (compresi ad esempio il valore dell’auto, del telefono o dell’abitazione in uso promiscuo), al netto di quanto il dipendente ha eventualmente corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito.</p> <p>A tal fine si osserva inoltre che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. “principio di cassa allargato”).</p> <p>Al fine della verifica complessiva annua della soglia di esenzione fiscale e contributiva relativa all’anno 2022, il valore dei beni o dei servizi prestati al dipendente, riconosciuti nel rispetto delle condizioni sopra esposte, dovrà essere indicato non oltre il cedolino paga di dicembre 2022 purché la corrispondenza di detta retribuzione avvenga entro il 12 gennaio 2023.</p>
I beneficiari	<p>La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).</p>
Tipologie di frin-	L’articolo 12 prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali

Argomento	Descrizione
<p>ge benefits</p>	<p>e dalla base imponibile contributiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; - nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. <p>entro il limite complessivo di euro 3.000 istituito dal decreto Aiuti Quater, solo per il periodo d'imposta dell'anno 2022.</p> <p>All'interno dei beni ceduti si includono, oltre ai beni in natura (es. il tradizionale "pacco di natale") anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore convenzionale del fringe benefit auto; - il valore imponibile dei prestiti aziendali; - la rendita catastale per alloggio aziendale; - i premi assicurativi extra professionali; - i welfare contrattuali; - alloggio dato in uso ai dipendenti; - autovettura concessa ad uso promiscuo; - buoni benzina; - buoni spesa; - prestiti; - pacco natalizio; - polizze assicurative extraprofessionali; - utenze per uso domestico. <p>E' necessario tenere conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro o eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta.</p> <p>La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede invece il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.</p> <p>L'esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.</p>
<p>Documentazione necessaria per il rimborso utenze domestiche</p>	<p>Per quanto riguarda le utenze, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà acquisire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il documento attestante l'utenza domestica (la bolletta) pagata; 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti il possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e la modalità di pagamento); 3. un'ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal lavoratore che attesti che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche da parte di altri datori di lavoro nel caso di rapporti di lavoro part-time, ovvero dal coniuge o da familiare (veda- si allegato).

Argomento	Descrizione
	<p>Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l'importo corrisposto nella sua interezza.</p> <p>L'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l'obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.</p>
Calcoli e conguagli di fine anno	<p>Come detto, in caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.</p>
Bonus benzina	<p>Da ultimo, preme ricordare che alla nuova esenzione si affianca quanto già disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro, solo per l'anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore (ns. circ. n. 3/2022).</p> <p>Si potrà, quindi, riconoscere a ogni singolo lavoratore un valore complessivo di benefit di 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina) e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis-e quater) per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze.</p>

Allegati: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)